

Comune  
di  
Campomarino



Comune  
di  
Termoli



Comune  
di  
Guglionesi

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI

Comune Capofila Termoli

Via Sannitica n. 5 - 86039 Termoli (CB) - PEC: [protocollo@pec.comune.termoli.cb.it](mailto:protocollo@pec.comune.termoli.cb.it) - Tel. 0875/7121 - Fax 0875/712261



## Comune di Termoli

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SALVAMENTO NEI TRATTI DI  
SPIAGGIA LIBERA CON MAGGIOR AFFLUENZA TURISTICA  
DELLA COSTA TERMOLESE STAGIONE BALNEARE 2019  
C.I.G.: ZA228ACFA8**

## CAPITOLATO

## **Art. 1 – Oggetto e durata**

1. Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di salvamento nei tratti di spiaggia libera con maggior affluenza turistica della costa termolese.
2. Il servizio avrà durata annuale, relativamente alla stagione balneare 2019 e si esplicherà nei seguenti periodi:
  - dal 20/06 al 31/08, per la seguente area demaniale:  
Lungomare nord “C. Colombo”  
Postazione n. 1 area demaniale tra lido “La Vela” e Lido “La Piovra”;  
Postazione n. 2 area demaniale tra lido “Le Dune” e “Lido Aloha”  
Lungomare sud “Rio Vivo” :  
Postazione n. 3 area demaniale tra lido “Buena Vista Social Club” e 1° pennello frangiflutti ;  
Postazione n. 4 area demaniale tra accesso pubblico adiacente all’impianto sollevamento della rete fognaria e accesso pubblico di via Rio Torto;
  - dal 01/07 al 31/08 di ogni anno per la seguente area demaniale:  
Lungomare sud “Rio Vivo” :  
Postazione n. 5 area demaniale marittima denominata “Bahia Paradiso”.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio**

1. Per l’esecuzione del servizio è prevista n. 1 postazione (torretta di avvistamento) per ogni tratto di spiaggia libera da presidiare.
2. Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni - festivi compresi - dalle ore 8,30 alle ore 19,30 e dovranno essere impiegati almeno n. 2 (due) assistenti bagnanti per postazione, muniti di brevetto di salvataggio rilasciato dalla FIN - Federazione Italiana Nuoto sezione salvamento oppure dalla Società Nazionale Salvamento S.N.S., da impiegare su due turni con cambio sul posto, regolarmente registrato sul diario di bordo che dovrà essere presente nella postazione.
3. Nel suddetto diario dovranno essere riportate le seguenti informazioni: nominativo dell'assistente bagnante di turno, le condizioni meteorologiche, l'ora di inizio dell'attività.
4. Il personale addetto alle attività di salvataggio dovrà essere assicurato, a norma di legge, contro malattie ed infortuni connessi alle attività svolte nonché per le responsabilità civili contro terzi.
5. Ogni postazione dovrà essere dotata di tutto quanto previsto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di porto e Regione Molise dell'anno in corso e/o loro precedenti ordinanze se confermate, nello specifico:

- piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno mt. 2,00 (torretta avvistamento);
  - n. 1 pennone di mt. 6 munito di bandiera rossa indicante il divieto di balneazione in casi di cattive condizioni meteo – marine;
  - maglietta di colore rosso e/o colore acceso, per ogni assistente bagnante, con la scritta “salvataggio” di colore bianco e/o colore in contrasto con quello della maglietta;
  - un fischietto;
  - un binocolo (ingrandimento ed obiettivi minimo 7x50);
  - un megafono;
  - salvagente in plastica rigido (rescue can);
  - un natante, non a motore, di salvataggio recante la scritta “salvataggio” munito di salvagente anulare con sagola galleggiante almeno a mt. 25 e di mezzo marinaio o gaffa o moto d'acqua di salvataggio munita di barella, pinne, maschera e un ancorotto;
  - n. 1 rullo galleggiante almeno di mt. 300 con assicurata n. 1 cintura di salvataggio/bretella;
  - n. 1 salvagente anulare con sagola galleggiante superiore a mt. 25;
  - mezzo marinaio o gaffa;
  - n. 1 apparato V1-W marino o di potenza tale da garantire i collegamenti con la sala operativa della Capitaneria di porto;
  - maschere e pinne , almeno una coppia;
  - un salvagente in plastica rigida (rescue can);
  - dotazione del materiale di primo soccorso quale: cassetta di pronto soccorso, pallone ambu, ossigeno, cannula per la respirazione bocca a bocca, giubbotto salvagente, megafono.
6. Si precisa che la dotazione sopra elencata dovrà essere adeguata alle eventuali nuove “Ordinanza di Sicurezza Balneare” della Capitaneria di porto e/o Ordinanza Balneare e al Piano Sicurezza Spiagge approvato annualmente dalla Regione Molise.

<b>Art. 3 – Modalità di esecuzione</b>
--

1) COORDINAMENTO

Al fine di consentire all'Ente appaltante un efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso del periodo di gestione del servizio, l'appaltatore è tenuto a designare un proprio incaricato con compiti di coordinamento degli addetti al servizio, che deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dell'orario di apertura. A tal fine l'appaltatore dovrà fornire il nominativo dell'incaricato ed il numero di telefono di pronta reperibilità. Il suddetto incaricato è inoltre la persona con la quale l'Amministrazione Comunale e la Capitaneria di porto si rapportano in merito ad ogni questione relativa al funzionamento del servizio affidato.

## 2) ORARIO

Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8,30 alle ore 19,30.

## 3) SERVIZIO DI SOCCORSO E VIGILANZA

Il servizio dovrà essere garantito in via continuativa lungo tutto l'orario sopra indicato, nella scrupolosa osservanza delle eventuali modalità prescritte dalle Ordinanze di Sicurezza Balneari vigenti della Capitaneria di Porto e della Regione Molise. In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, dovranno essere issate, sugli appositi pennoni, delle bandiere rosse, fermo peraltro l'obbligo di garantire il servizio di salvataggio nelle modalità prescritte.

Dovranno essere presenti n. 2 (due) assistenti bagnanti, su turnazione, muniti di brevetto rilasciato o dalla FIN – Sezione salvamento o dalla Società nazionale di Salvamento SNS. Essi non possono essere adibiti ad altro servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore e comunque previa sostituzione con altro assistente abilitato, dandone comunicazione al Comune di Termoli. Durante il servizio l'assistente bagnante opera anche a mezzo dell'imbarcazione di salvataggio in dotazione, sorvegliando direttamente lo specchio acqueo in cui la balneazione è consentita. In presenza di situazioni di apparente gravità e comunque tali da far ritenere opportuno l'intervento di personale specializzato, allertare immediatamente il Servizio 118 e la Capitaneria di Porto, e ove necessario anche le Forze dell'Ordine. Le torrette/postazioni dovranno essere dotate di un apposito registro timbrato e vidimato in ogni sua pagina, ove dovranno essere annotati il nominativo del personale presente durante il servizio, l'ora di inizio dell'attività, le condizioni meteorologiche marine in zona, il nominativo dell'operatore che trasmette e dell'operatore che riceve, la qualità della ricezione espressa in quinti.

### **Art. 4 – Sorveglianza**

1. L'affidatario esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamenti (compresi ove previsti i divieti) prescritti dall'ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare in corso e più in generale le norme della corretta convivenza tra le persone.
2. In tutti i casi in cui si verificano incidenti di qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale di assistenza bagnanti è tenuto a chiedere l'immediato intervento delle Forze dell'Ordine.

### **Art. 5 – Domicilio legale.**

1. L'affidatario deve eleggere proprio domicilio in Termoli. Ogni successiva variazione, sempre però nell'ambito del Comune di Termoli, deve essere comunicata al Comune con un preavviso di 5 giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 6 – Verifiche, penalità, esecuzioni d'ufficio, mancata erogazione del servizio.**

1. È facoltà del Comune procedere in qualsiasi momento a verificare con proprio personale lo scrupoloso e regolare adempimento di tutte le prescrizioni e di tutti gli obblighi posti a carico dell'affidatario del presente capitolato.
2. Le irregolarità e le inadempienze dell'affidatario devono essere contestate per iscritto, accordando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni.
3. Qualora, in conseguenza dell'astensione dal lavoro, dovuta per qualsiasi causa, da parte del personale dell'affidatario, nel caso in cui, a richiesta dell'Ente, lo stesso non assicuri tempestivamente la continuità e regolarità del servizio, l'Amministrazione comunale applicherà sul compenso stabilito trattenute proporzionali alla misura dell'astensione stessa, salvo il diritto dell'Amministrazione medesima, al risarcimento dei maggiori danni e nei casi recidivi e di maggior durata, di rescindere il contratto.
4. In caso di inadempienza dell'affidatario nell'esecuzione di interventi ad esso spettanti, provvede d'ufficio il Comune, con proprio personale o tramite terzi, previa formale diffida, da notificarsi a mezzo di messo comunale, a provvedere nel termine di quarantotto ore. La relativa spesa è addebitata all'affidatario ed è fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 7 – Liquidazione dei compensi**

1. Il corrispettivo verrà liquidato in n. 2 rate secondo le seguenti scadenze:
  - il 50% entro 31 luglio;
  - il saldo entro 31 ottobre.

#### **Art. 9 – Risoluzione del contratto**

1. Il Comune può risolvere anticipatamente il contratto, in qualsiasi momento:

- per accertata inosservanza, anche in un unico caso, degli obblighi dell'affidatario in materia di soccorso, salvataggio ed assistenza bagnanti da cui sia derivata grave carenza nell'espletamento del servizio stesso;
  - nel caso in cui l'affidatario, regolarmente diffidato ed invitato a far pervenire le proprie giustificazioni in ordine a fatti ad esso contestati, non dia riscontro nel termine assegnatogli;
  - in tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto l'affidatario ha l'obbligo di continuare a garantire il servizio sino all'effettivo subentro di altro soggetto idoneo, individuato dal Comune. I rapporti economici sono regolati sino a tale data;
2. E' fatta sempre salva, in tutti i casi, la risoluzione anticipata del contratto, l'azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti dal Comune.

#### **Art. 10 – Tutela della privacy**

1. I dati forniti dalla imprese saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed all'instaurazione del rapporto contrattuale.
2. Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03).

#### **Art. 11 – Normativa di riferimento**

1. Per quanto non riportato nel presente capitolato vanno osservate le disposizioni dettate in materia di codice civile.
2. Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia di appalto di servizi, al regolamento per la disciplina dei contratti comunale ed alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

#### **Art. 12 – Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione esecuzione e scioglimento del contratto, sarà competente esclusivamente il foro di Larino.
2. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 13 – Spese**

1. Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'affidatario.
2. Il Comune sarà esonerato da qualsiasi tipo di spesa riguardante materiale di dotazione o altro che serva per l'espletamento del servizio richiesto.